



REPUBBLICA ITALIANA

Reg. Sent. n. 124/05

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Reg. Gen. n. 1608/99

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - 1^a Sezione –
composto dai signori:

- Alfredo GOMEZ de AYALA - Presidente
- Roberta VIGOTTI - Consigliere
- Richard GOSO - Referendario, relatore ed estensore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 1608 del 1999 proposto da ...Omissis rappresentate e difese dagli
avv.ti ...Omissis elettivamente domiciliate presso lo studio Omissis

contro

il PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI ASTI, in persona del Provveditore
pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Torino che domicilia in corso Stati Uniti n. 45;

il PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI CUNEO, in persona del
Provveditore *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale
dello Stato di Torino che domicilia in corso Stati Uniti n. 45;

il PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI TORINO, in persona del
Provveditore *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale
dello Stato di Torino che domicilia in corso Stati Uniti n. 45;

avverso

l'illegittima valutazione del servizio all'estero, ai fini degli aumenti periodici della retribuzione, effettuata dai Provveditorati agli Studi di appartenenza.

Visti gli atti e documenti depositati con il ricorso;

Vista la memoria difensiva successivamente depositata dai ricorrenti;

Visto l'atto di costituzione in giudizio, a mezzo Avvocatura erariale, delle Amministrazioni intime;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 19 gennaio 1995 il referendario Richard Goso;

Uditi l'avv. Omissis, su delega dell'avv. Omissis, per i ricorrenti;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

I ricorrenti, insegnanti di scuola elementare in servizio o in quiescenza, fanno parte o hanno fatto parte del personale statale di ruolo in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero.

Essi contestano la valutazione asseritamente erronea dei periodi di servizio all'estero effettuata, in sede di ricostruzione della carriera, dai Provveditorati agli Studi di rispettiva appartenenza che non avrebbero attribuito a detti periodi alcuna incidenza ai fini degli aumenti periodici della retribuzione.

L'azione dell'Amministrazione scolastica è oggetto di censura sotto i seguenti profili:

I) Violazione di legge: art. 21, r.d. 12/2/1940, n. 740; art. 673, d.lgs. 16/4/1994, n. 297; d.P.R. 23/8/1988, n. 399.

II) Violazione contratto collettivo nazionale comparto scuola (G.U. n. 207 del 5/9/1995), art. 66.

III) Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, illogicità, contraddittorietà.

Conclusivamente i ricorrenti chiedono che sia accertato e dichiarato il proprio diritto alla valutazione delle maggiorazioni di anzianità per servizio all'estero ai fini dello stipendio e dell'indennità di funzione, fino al 31 dicembre 1995, e ai fini della collocazione e della progressione nelle posizioni stipendiali previste dal CCNL del comparto scuola, a partire dal 1° gennaio 1996; chiedono altresì che le Amministrazioni intime siano condannate a ricostruire, secondo le proprie competenze, la carriera dei ricorrenti, conformemente al diritto accertato e dichiarato, e al pagamento degli emolumenti arretrati, con interessi e rivalutazione monetaria dovuti.

Il Tribunale riteneva necessario acquisire dalle Amministrazioni intime tutti gli atti del procedimento.

A tale incumbente istruttorio provvedevano, trasmettendo i decreti di ricostruzione della carriera degli interessati, il Provveditorato agli Studi di Torino (per l'insegnante Sucato), il Provveditorato agli Studi di Asti (per l'insegnante Perazzo) e il Provveditorato agli Studi di Imperia (per le

insegnanti Buogo e Vezzosi che, al rientro nei ruoli metropolitani, si erano trasferite in quella provincia); non ha invece ottemperato il Provveditorato agli Studi di Cuneo (per gli insegnanti Giraudi e Isaia).

Si costituivano quindi in giudizio, a mezzo dell'Avvocatura Distrettuale, le Amministrazioni intime, deducendo che i benefici previsti per i docenti che prestano servizio all'estero atterrebbero esclusivamente all'aspetto economico e non a quello giuridico del rapporto di lavoro e chiedendo conseguentemente il rigetto del ricorso perché infondato.

All'udienza del 19 gennaio 2005 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

1) In via pregiudiziale, risulta inammissibile il ricorso proposto da Vezzosi Stefania.

Come si evince dalla lettera del Provveditorato agli Studi di Imperia protocollo n. 19/A21/D/B3 del 13 gennaio 2000, la ricorrente non avrebbe presentato domanda di supervalutazione del servizio prestato all'estero, corredata dei documenti di rito, e, pertanto, l'Amministrazione scolastica non ha potuto emettere (almeno alla data del ricorso giurisdizionale) il decreto di attribuzione dei relativi benefici.

Non avendo l'interessata provato di aver presentato regolare domanda ai fini indicati, ne deriva l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse.

2) Quanto agli insegnanti Giraudi Anna Maria e Isaia Giuseppe, appartenenti al Provveditorato agli Studi di Cuneo, si rileva che quest'ultimo ufficio scolastico non ha ottemperato l'ordinanza istruttoria del Tribunale volta all'acquisizione degli atti relativi al procedimento.

Tale mancata collaborazione deve essere valutata, ai sensi dell'articolo 116 cod. proc. civ., in senso sfavorevole alla parte pubblica e andrà pertanto considerato come ammissione dei fatti dedotti con il gravame.

3) La controversia concerne la cosiddetta "supervalutazione" del servizio di ruolo prestato all'estero dal personale docente, disposta dall'articolo 21 del r.d. 12 febbraio 1940, n. 740 e dall'articolo 673 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, nel senso che detto servizio deve essere calcolato agli effetti degli aumenti periodici dello stipendio "per i primi due anni il doppio e per i successivi con l'aumento di un terzo".

I ricorrenti affermano, in buona sostanza, che la "supervalutazione" avrebbe incidenza sulla progressione in carriera e sarebbe quindi rilevante sia ai fini dell'anzianità economica sia di quella giuridica.

Le Amministrazioni resistenti, per contro, osservano che detto beneficio atterrebbe esclusivamente all'aspetto economico e non a quello giuridico del rapporto di impiego.

In altri termini, agli insegnanti che prestano servizio all'estero verrebbero riconosciuti, prima dell'entrata in vigore del CCNL 4 agosto 1995 che non ha più previsto gli aumenti biennali di stipendio, maggiori scatti periodici di stipendio, ma tale beneficio non comporterebbe una maggiorazione di anzianità e si esaurirebbe con il passaggio alla classe stipendiale successiva.

4) La prospettazione dei ricorrenti è condivisibile.

Ritiene, infatti, il Collegio che le maggiorazioni stipendiali previste dalle disposizioni sopra richiamate, incidenti sulla progressione in carriera ai fini retributivi, debbano conservare i propri effetti anche in caso di passaggio alla successiva classe stipendiale degli interessati e di adozione dei provvedimenti di ricostruzione della carriera (cfr., in tal senso, Cons. Stato, sez. VI, nn. 7968/2003 e 4414/2004).

Dette disposizioni determinano uno stabile mutamento dell'anzianità giuridica ed economica che non può subire abbattimenti all'atto dei successivi provvedimenti di ricostruzione della posizione economica e giuridica del pubblico dipendente.

Tale conclusione trova conferma nel disposto del secondo comma dell'art. 673 del d.lgs. n. 297/1994 che ribadisce la valutazione nei termini anzidetti del servizio prestato all'estero "ai fini del trattamento di quiescenza", evidenziando come la *ratio* della norma in esame sia quella di riconoscere a regime al dipendente interessato la misura premiale per il maggior disagio e onerosità del servizio prestato al di fuori del territorio nazionale (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 733/1999).

Deve poi escludersi che il D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, nel disporre, al comma 4 dell'articolo 3, il riassorbimento "col conseguimento delle posizioni stipendiali successive" degli aumenti biennali convenzionali "attribuiti per nascita di figli ed altre situazioni previste dalle disposizioni vigenti", determini la non computabilità dell'anzianità in questione: poiché, infatti, il servizio prestato all'estero incide sull'incremento di anzianità, se ne deve dedurre che non possa nel caso applicarsi il riassorbimento previsto dalla disposizione da ultimo citata e che sussista il diritto degli interessati alla valutazione delle maggiorazioni di anzianità in relazione ai periodi di servizio prestati all'estero.

In conclusione, l'attribuzione anticipata degli aumenti periodici determina, nei casi in esame, un'anzianità che viene stabilizzata ai fini della progressione in carriera e del corrispondente trattamento economico; hanno, invece, natura diversa gli scatti o aumenti periodici convenzionali, per i quali è espressamente previsto il riassorbimento con la progressione stipendiale, disciplina che, in assenza di espressa previsione legislativa, non è suscettibile di estensione analogica al caso di servizio prestato all'estero.

5) Il beneficio in questione troverà applicazione anche per la determinazione dell'indennità di funzione che, introdotta per il personale docente dall'articolo 7 del d.P.R. n. 399/1988, costituisce una voce costante e fissa della retribuzione e fa parte del trattamento complessivo utile ai fini previdenziali e di quiescenza.

Dispone al riguardo l'articolo 9 del citato D.P.R. n. 399/88 che "le indennità di funzione previste dagli artt. 6, 7 e 8 hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento" e che "le predette indennità sono assoggettate ad ogni effetto alla medesima disciplina dello stipendio e ne subiscono, in pari misura, la sospensione, la riduzione o il ritardo".

6) Infine, la valutazione del servizio reso all'estero, da computarsi nei termini sopra precisati, non esaurirà i propri effetti sulla pregressa retribuzione dei ricorrenti, ma dovrà anche incidere sul collocamento degli stessi, in applicazione del CCNL del comparto scuola, nelle posizioni retributive basate sull'anzianità riconosciuta, con effetto dal 1° gennaio 1996.

7) Deve essere conclusivamente riconosciuto ai ricorrenti, in forza delle considerazioni sopra svolte, il diritto ad ottenere la ricostruzione della propria carriera in conformità a quanto sopra precisato ai punti 4), 5) e 6).

Le Amministrazioni scolastiche intimate dovranno quindi provvedere, secondo le proprie competenze, previa ricostruzione della carriera dei ricorrenti, a corrispondere loro i conseguenti emolumenti arretrati, maggiorati di rivalutazione monetaria e di interessi legali, da calcolarsi secondo le modalità previste dal decreto del Ministro del Tesoro n. 352 del 1° settembre 1998 (pubblicato nella G.U. serie generale del 13/10/1998).

8) Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del grado di giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - 1^a Sezione -

definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile per quanto concerne la domanda di Vezzosi Stefania, lo accoglie per le restanti domande e, per l'effetto, accerta il diritto dei ricorrenti a conseguire la valutazione delle maggiorazioni di anzianità per servizio prestato all'estero, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Condanna le Amministrazioni resistenti, secondo le proprie competenze, a provvedere alla ricostruzione delle carriere dei ricorrenti conformemente ai diritti accertati e al pagamento degli arretrati, maggiorati di rivalutazione monetaria e di interessi legali da calcolarsi come precisato in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa

Così deciso in Torino il 19 gennaio 2005

IL PRESIDENTE

f.to. Gomez de Ayala

p. Direttore di segreteria

f.to S. Armani

Depositata in segreteria a sensi di legge

il 26 gennaio 2005

p. Direttore di segreteria

f.to S. Armani

L'ESTENSORE

F.to R. Goso